

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (REVISIONE DEL 24-11-2025) "ViviamoInPositivo VIP Pinerolo ODV"

Art. 1 - Denominazione e sede

Nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche è costituita l'Organizzazione di volontariato denominata: "ViviamoInPositivo VIP Pinerolo ODV", più avanti chiamata per brevità "VIP Pinerolo" con sede in Pinerolo in Via Martiri del XXI n. 86. L'eventuale variazione della sede sociale all'interno dello stesso comune potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente statuto. Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.

Art. 2 - Fonti normative di riferimento

L'Associazione opera in conformità allo Statuto e Regolamento della Federazione VIP ViviamoInPositivo Italia ODV e alla Carta Programmatica, dei Principi e dei Valori di VIP Italia. In caso di conflitto tra norme locali e nazionali, prevalgono Statuto e Regolamento della Federazione VIP Italia.

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive integrazioni e modifiche, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

VIP Pinerolo è un'Associazione democratica, apertiva, apolitica e aconfessionale, a carattere volontario. L'organizzazione non ha scopo di lucro ed ha finalità esclusivamente sociali e umanitarie.

È costituita da cittadini liberamente associati che offrono il loro servizio umanitario e sociale a titolo gratuito.

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa. L'assemblea delibera l'eventuale "regolamento di esecuzione dello statuto" per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 4 - Finalità e Attività

Vip Pinerolo ODV esercita in via principale diverse attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività indicate nell'articolo 5, comma 1 del D-Lgs luglio 2017, n. 117 che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi, sono:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'individuazione della cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, potrà essere operata su proposta ed approvata in assemblea dei soci.

Le attività saranno realizzate mediante le seguenti azioni:

1. promuovere attività di volontariato clown in strutture pubbliche e private, nonché in tutti quei luoghi in cui sia presente un stato di disagio fisico o psichico;
2. svolgere l'attività dei volontari-clown in Italia e nel Mondo, promuovendo la pedagogia del Circo Sociale e

la Clownterapia, senza discriminazioni di sesso, etnia, religione e credo politico;

3. diffondere presso i cittadini i valori della solidarietà;
4. offrire costantemente occasioni di formazione e aggiornamento ai volontari;
5. svolgere attività di assistenza sociale e formazione nel campo della Clownterapia e del Circo Sociale anche in collaborazione con Associazioni, ONG, Enti pubblici e privati volte a ridurre fenomeni come l'emarginazione e il disagio minorile, favorendo l'interculturalità e la socializzazione tra i giovani;
6. promuovere interventi rivolti a minori a rischio in case di correzione, scuole e strade su tutto il territorio nazionale, utilizzando come strumento la pedagogia del Circo Sociale e della Clown Terapia;
7. promuovere la realizzazione di corsi, convegni, stage in Italia e all'estero per informare e sensibilizzare la popolazione sull'uso della Clownterapia e del Circo sociale verso adolescenti e adulti in stato di disagio;
8. invio di aiuti umanitari e beneficenza verso componenti di collettività nazionali ed estere in Paesi in Via di Sviluppo per la realizzazione dimicroprogetti nell'ambito della Clownterapia e del Circo Sociale rivolti a minori a rischio.

VIP Pinerolo potrà inoltre svolgere attività diverse rispetto a quelle di interesse generale che saranno comunque secondarie e strumentali, nei limiti previsti dall'art. 6 del d.lgs. 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in assemblea dei soci.

L'elencazione delle attività non deve intendersi esaustivo potendo bene intraprendere ogni attività che sia in linea con quanto sopra indicato

Per le attività di interesse generale prestate e per quelle diverse, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 5 – Durata

La durata dell'organizzazione è illimitata.

Art. 6 – Soci

Tutti i soci devono rispettare i valori, il codice deontologico, lo Statuto e il Regolamento della Federazione VIP Italia; collaborare alle esigenze della Federazione; consentire la trasmissione a VIP Italia di copia dell'atto costitutivo, statuto, regolamento, bilanci e relazione annuale.

Il numero dei soci è illimitato. All'organizzazione possono aderire cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi, dai 16 anni età in su. Per i minorenni la partecipazione alle attività associative dovrà essere autorizzata da un genitore o da chi esercita la patria potestà.

I soci si suddividono in due categorie:

- **Soci attivi:** partecipano attivamente alla vita dell'associazione, hanno diritto di voto e possono essere eletti negli organi direttivi. Il diritto di voto è esercitabile a partire dal compimento del diciottesimo anno di età. Per mantenere lo status di socio attivo, è richiesta la partecipazione ad almeno 11 servizi di volontariato l'anno e 11 allenamenti formativi.
- **Soci sostenitori:** contribuiscono al sostegno economico e morale dell'associazione, hanno diritto di voto e possono essere eletti negli organi direttivi. Il diritto di voto è esercitabile a partire dal compimento del diciottesimo anno di età.

Con la domanda di iscrizione, tutti i soci eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione, salvo esplicita diversa richiesta scritta, che può essere presentata da ciascun associato in qualsiasi momento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese vive effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabilite dall'assemblea dei soci. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante dal lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario. L'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

Il numero dei volontari, ai fini del rispetto delle normative sul rapporto tra volontari e lavoratori, è calcolato sulla base dei soci che risultano regolarmente registrati nel "Registro dei volontari" e che abbiano svolto attività continuativa o non occasionale nell'arco dell'anno sociale.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari così calcolati.

Art. 7 - Modalità di ammissione

Il socio attivo deve aver frequentato un corso base VIP e completato il tirocinio secondo gli standard minimi formativi stabiliti dal Regolamento nazionale (20 ore formazione base, 50 ore servizio ospedale o strutture equivalenti, 30 ore allenamenti), salvo deroghe previste per associazioni con meno di 20 soci.



Possono aderire all'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Per essere ammessi a soci attivi è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:

- Presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo;
- Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
- Dichiarare di accettare e di attenersi a quanto stabilito nel presente Statuto e al regolamento Interno ed alle deliberazioni degli organi sociali.
- Partecipare a un corso di formazione base e completare un periodo di tirocinio di almeno 100 ore tra servizio ed allenamenti.

È compito del Presidente dell'organizzazione o di altro membro del Consiglio direttivo, a ciò appositamente delegato con atto deliberato dal Consiglio medesimo, valutare l'accettazione della domanda di ammissione a socio. La presentazione della domanda di ammissione, il contestuale versamento della quota sociale e l'accettazione della domanda, seguita dall'iscrizione a libro dei soci, danno diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di socio a tutti gli effetti. Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo nella sua prima convocazione.

La tessera rilasciata al socio contestualmente al versamento della quota sociale ha valore per tutto l'anno associativo, essa è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza presentazione di ulteriore domanda di ammissione.

È esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa.

Il nome clown scelto durante il corso base VIP non è modificabile per tutta la vita associativa, salvo eccezioni previste dal Regolamento nazionale.

Art. 8 - Diritti e doveri degli associati

Un volontario escluso da un'altra Associazione federata VIP non può essere ammesso come socio. I volontari che intendono prestare servizio o partecipare ad allenamenti presso un'altra Associazione VIP devono richiedere autorizzazione scritta al Consiglio Direttivo, che inoltrerà la domanda al Direttivo dell'Associazione ospitante.

Tutti i soci maggiori d'età godono dell'elettorato attivo e passivo. I soci hanno diritto:

- di partecipazione alla vita associativa, di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'organizzazione stessa, fermo restando il puntuale versamento delle quote associative deliberate dal Consiglio Direttivo;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge; - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee dei soci, prendere visione del rendiconto economico — finanziario, consultare i verbali.

I soci sono tenuti:

- al pagamento annuale della quota sociale entro il termine deliberato dal Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento nei termini fissati è considerato recesso volontario del socio come indicato al successivo articolo 9;
- all'osservanza dello Statuto, e del "regolamento di esecuzione dello statuto" e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, compreso il versamento di eventuali integrazioni della cassa attraverso versamenti di quote straordinarie;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- Ciascuno coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini e abilitazioni.

Art. 9 - Scioglimento del rapporto sociale

L'esclusione di un socio deve essere comunicata a tutti i Presidenti delle Associazioni federate VIP Italia, con trasmissione del verbale, affinché sia applicata a livello nazionale.

Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli soci può avvenire per recesso volontario in qualsiasi momento, per causa di morte e per esclusione.

Il socio può essere escluso quando non ottempera alle norme statutarie; arreca danni morali o materiali all'organizzazione, danneggia l'immagine dell'organizzazione con il suo comportamento sociale.

L'esclusione da associato è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi membri (la metà dei soci iscritti nel libro soci più uno) con atto motivato e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Dell'esclusione deve essere data comunicazione scritta al socio escluso entro quindici giorni dall'avvenuta deliberazione. I soci receduti volontariamente o per morosità possono essere riammessi dal Consiglio Direttivo dietro pagamento della quota annuale, a richiesta scritta del socio stesso.

I soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria presentando ricorso scritto all'Assemblea, entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione.

Chi recede volontariamente o è escluso dall'organizzazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio.

Procedura disciplinare per i soci che abbiano agito in violazioni alle norme dello Statuto del Regolamento:

- Il Consiglio Direttivo invierà un richiamo scritto al socio inadempiente.
- In caso di ulteriore violazione, il socio potrà essere sospeso per un massimo di 3 mesi.
- Se la situazione non migliora, il socio verrà definitivamente escluso, previa deliberazione del Consiglio Direttivo e comunicazione scritta.
- In caso di contenzioso / controversie relative alle procedure disciplinari adottate si applicheranno le disposizioni dell'art. 31 del presente Statuto.

Art. 10 - Intrasmissibilità delle quote sociali — gratuità dell'opera

Le quote sociali non sono trasmissibili in nessun modo.

Tutte le cariche sociali e le prestazioni effettuate dagli aderenti all'organizzazione sono svolte a titolo di gratuità.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai sensi di legge.

Art. 11 - Finanziamento dell'organizzazione

Le spese occorrenti per il funzionamento dell'organizzazione sono coperte dalle seguenti entrate:

- a) quote degli associati che possono essere richieste: all'atto di ammissione; per il rinnovo annuale della tessera, quale contributo straordinario;
- b) Tutte le quote ordinarie e straordinarie non sono rivalutabili, né restituibili;
- c) entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
- d) erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici o privati finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e) altre entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali (di cui al D.M. 1995) svolte a supporto dell'attività istituzionale, inserite in apposita voce di bilancio e utilizzate in armonia con le finalità istituzionali dell'organizzazione;
- f) contributi privati;
- g) contributi di organismi internazionali;
- h) rimborsi derivanti da convenzioni;
- i) ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91.

Art. 12 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito: dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'organizzazione;

- a) da lasciti e donazioni diverse;
- b) dall'eventuale fondo di riserva.

Art. 13 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale dell'organizzazione coincide con l'anno solare, dal 10 gennaio al 31 dicembre.

Art. 14 - Bilancio

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale il Consiglio Direttivo deve presentare all'assemblea dei soci il bilancio, sotto forma di rendiconto economico e finanziario, dell'esercizio medesimo. Il rendiconto deve essere depositato presso la sede dell'organizzazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea e pubblicato nella mailing list dell'organizzazione.

Art. 15 - Utili e residui attivi

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 16 - Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire tra i soci, anche in modo indiretto, utili, residui attivi e avanzi di gestione durante la vita dell'associazione, fatta eccezione per quanto fosse diversamente stabilito dalla legge. Vi è l'obbligo di impiegare eventuali utili o avanzi di gestione nella realizzazione di attività istituzionali.

Art. 17 - Organi sociali

Gli organi sociali dell'associazione sono costituiti da:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Tutte le cariche sociali devono essere prestate a titolo gratuito. Sono rimborsabili le spese sostenute per l'espletamento delle cariche preventivamente autorizzate e documentate ai sensi di legge.

Il Consiglio Direttivo può proporre modifiche al Regolamento Interno, ma l'approvazione finale spetta all'Assemblea dei Soci, che delibera a maggioranza semplice.

Art. 18 - L'Assemblea

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'organizzazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, o ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, e almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Inoltre, deve essere convocata su richiesta di almeno un decimo dei soci attivi aventi diritto al voto più uno.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario e il luogo della riunione, e avviene tramite uno dei seguenti mezzi:

- Comunicazione scritta inviata all'indirizzo risultante dal libro soci;
- Invio di e-mail o messaggio tramite piattaforme telematiche ufficiali, come mailing list o gruppi WhatsApp, con ricevuta di consegna.

Le assemblee possono svolgersi: in presenza, in modalità telematica tramite piattaforme digitali riconosciute (es. Zoom, Google Meet, Microsoft Teams), o attraverso consultazione telematica, incluse piattaforme di messaggistica come WhatsApp, per questioni non complesse e per le quali sia possibile adottare un sistema di voto rapido e tracciabile.

In caso di consultazione telematica su WhatsApp:

- Il Presidente invia un sondaggio nel gruppo ufficiale dell'associazione contenente la descrizione della proposta e le opzioni di voto (es. favorevole, contrario, astenuto).
- Ogni socio deve rispondere direttamente al sondaggio entro il termine indicato, che non potrà essere inferiore a 48 ore.
- Per la validità della consultazione, è necessario che partecipi almeno la maggioranza dei soci aventi diritto al voto.
- Le risposte sono registrate e conservate dal Segretario come documentazione valida.

Ogni socio può delegare per iscritto il proprio voto a un altro socio attivo, con un massimo di una delega per socio.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti o dei votanti nella consultazione telematica. In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'Assemblea.

Di ogni assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario, firmato dal Presidente dell'Assemblea e conservato agli atti. In caso di consultazione telematica, i risultati del voto devono essere ratificati nella successiva Assemblea e riportati nel verbale ufficiale.

L'Assemblea ordinaria è convocata per deliberare su:

- L'elezione e la revoca del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi previsti dallo Statuto;
- L'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- L'approvazione o modifica di eventuali regolamenti interni. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare su:
 - Le modifiche dello Statuto;
 - Lo scioglimento dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio;
 - Ogni argomento che necessiti dell'approvazione assembleare e che, per motivi di urgenza, non può attendere l'Assemblea ordinaria

Art. 19 - Il Consiglio direttivo: compiti e funzioni.

Il Consiglio direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi tassativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'organizzazione;
- redigere specifici regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto e dell'eventuale "regolamento di esecuzione dello statuto" ed emanare qualsiasi disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'organizzazione;
- prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'attività associativa, incluse l'assunzione, il licenziamento ed ogni altro atto dovuto nei confronti del personale dipendente e degli eventuali collaboratori retribuiti nei limiti previsti dalla legge n. 266/91;

- redigere i bilanci dell'organizzazione;
- stabilire l'importo delle quote associative;
- decidere in maniera inappellabile in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'organizzazione da parte degli aspiranti soci;
- prendere atto dei soci receduti volontariamente o per morosità e decidere sull'eventuale richiesta di riammissione;
- deliberare le convenzioni tra l'organizzazione e altri enti e soggetti;
- convocare l'assemblea;
- osservare e far osservare tutte le delibere delle Assemblee;
- individuare tra i suoi membri il segretario, il tesoriere, il vicepresidente, nonché attribuire specifici mandati ai suoi membri;
- deliberare l'eventuale radiazione dal Consiglio Direttivo di quei suoi membri o del Presidente che abbiano totalizzato tre assenze consecutive alle riunioni dello stesso.

Art. 20 - Il Consiglio direttivo: modalità di elezione, composizione e funzionamento

L'Associazione opera in conformità allo Statuto e Regolamento della Federazione VIP ViviamoInPositivo Italia ODV e alla Carta Programmatica, dei Principi e dei Valori di VIP Italia. In caso di conflitto tra norme locali e nazionali, prevalgono Statuto e Regolamento della Federazione VIP Italia.

Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci, resta in carica per tre anni. Ogni membro è rieleggibile, ma non può svolgere più di due mandati consecutivi, per un massimo di sei anni consecutivi. Il Consiglio può essere composto da tre, cinque, sette o fino a un massimo di nove membri.

Il numero dei membri del Consiglio Direttivo da nominare è deliberato di volta in volta dall'Assemblea ordinaria su proposta del Presidente dell'Assemblea. Sono eleggibili tutti i soci attivi in regola con i doveri associativi, inclusi il pagamento delle quote e il rispetto dello Statuto.

Modalità di elezione

1. Candidature:

I soci che desiderano candidarsi devono presentare la propria candidatura per iscritto al Presidente dell'Assemblea entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

2. Presentazione dei candidati:

Durante l'Assemblea, ciascun candidato ha facoltà di presentare brevemente le proprie motivazioni e gli obiettivi della candidatura.

3. Votazione:

- L'elezione avviene a scrutinio segreto, salvo diversa decisione unanime dei presenti in Assemblea.
- Ogni socio avente diritto di voto può esprimere un numero di preferenze pari al numero massimo di membri da eleggere.

4. Scrutinio e proclamazione:

- Lo scrutinio è svolto da una commissione elettorale nominata dall'Assemblea, composta da tre soci non candidati.
- I candidati con il maggior numero di voti sono eletti fino a coprire il numero stabilito dall'Assemblea. In caso di parità, prevale il candidato con maggiore anzianità associativa. In caso di pari anzianità associativa prevale l'anzianità anagrafica.

5. Mancanza di candidature:

- Nel caso in cui, alla scadenza del termine previsto, non pervengano candidature per la nomina del Consiglio Direttivo, l'Assemblea procede ugualmente alla votazione dei Membri mediante scrutinio segreto e possibilità di votare soltanto i soci presenti ed aventi diritto al voto per un numero di preferenze pari al numero massimo di membri da eleggere.
- Ai soci che raggiungono il maggior numero di preferenze verrà richiesta, a cominciare dal più votato ed in ordine decrescente, la disponibilità ad accettare la carica; in caso affermativo, i soci verranno proclamati eletti fino a coprire il numero massimo di membri del Consiglio Direttivo stabilito dall'Assemblea.
- Qualora anche con questa modalità di votazione il numero dei soci che si sono resi disponibili risulti inferiore al numero minimo delle cariche da ricoprire si procederà per acclamazione (applaudendo).
- In questo caso il Presidente dell'Assemblea, anche accogliendo i suggerimenti dell'adunanza, proporrà - uno alla volta - i nominativi dei soci presenti notoriamente più apprezzati chiedendone l'acclamazione.
- Gli eletti per acclamazione, previa verifica dell'accettazione da parte degli stessi, saranno proclamati Membri del Consiglio Direttivo sino a completare il numero minimo previsto.

Gestione delle vacanze temporanee

Qualora uno o più membri del Consiglio Direttivo vengano a mancare o si dimettano durante il mandato, l'Assemblea dei soci deve essere convocata entro 30 giorni dalla comunicazione dell'evento per eleggere i nuovi componenti. I membri eletti in sostituzione dureranno in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio Direttivo in carica. In caso di dimissioni o assenza del Presidente, il Vicepresidente assume le funzioni presidenziali fino alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo componente. Dopo l'elezione, il Consiglio ridistribuisce le cariche senza prolungare il mandato del Direttivo.

Decadenza del Consiglio Direttivo

Se la maggioranza dei membri originariamente eletti dall'Assemblea decade o si dimette, l'intero Consiglio decade. In tal caso, l'Assemblea dei soci deve essere convocata entro 30 giorni per eleggere un nuovo Consiglio Direttivo.

Convocazione e funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso inviato almeno tre giorni prima della riunione, tramite modalità scritta, telematica o altro mezzo concordato.

- Deve riunirsi almeno ogni sei mesi e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno. Su richiesta scritta della maggioranza dei membri, il Presidente è obbligato a convocare il Consiglio entro 20 giorni.
- Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, anche in modalità audio o videoconferenza. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente della riunione.

Verbali e trasparenza

Di ogni riunione viene redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, e conservato agli atti. I verbali possono essere consultati dai soci e diffusi tramite mailing list o altre piattaforme digitali dell'associazione.

Collaborazioni e consulenze

Il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di tutti i soci e, se necessario, invitare alle riunioni uno o più esperti senza diritto di voto, solo a scopo consultivo.

Art. 21 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'organizzazione ed è personalmente e solidamente responsabile di fronte all'Assemblea dei Soci, alla Autorità Giudiziaria e nei confronti dei terzi, è responsabile del regolare funzionamento della stessa.

Presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'organizzazione.

Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'organizzazione, di cui firma gli atti, stipula le convenzioni con altri enti e soggetti e custodisce copia di ogni convenzione nella sede della organizzazione.

Il Presidente promuove opportune iniziative per l'incremento dell'attività associativa e, nei casi di urgenza, adotta ogni utile provvedimento nell'interesse dell'organizzazione. Tali provvedimenti dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio.

Il Presidente, in caso di assenza od impedimento, è sostituito dal Vicepresidente. In caso di contemporanea assenza di Presidente e Vicepresidente, dal segretario.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo organo direttivo.

Art. 22 - Il Vicepresidente

Sostituisce il Presidente in caso di assenza di questi.

Art. 23 - Il tesoriere

Il tesoriere coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- predispone lo schema dei bilanci preventivo (se previsto o obbligatorio per legge) e consuntivo;
- cura la tenuta dei registri e della contabilità e la conservazione della documentazione relativa;
- si occupa unitamente al Presidente della gestione dei conti correnti bancari e postali;
- provvede alla riscossione delle entrate;
- al pagamento delle spese e ai rimborsi richiesti dai soci, autorizzati dal Consiglio Direttivo.

Art. 24 - Il Segretario

- provvede alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del

Consiglio Direttivo;

- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti (soci);
- provvede direttamente al tesseramento dei Soci, compilando le tessere, consegnandole e incassandone la quota sociale che consegnerà al tesoriere.

Art. 25 - I consiglieri

I Consiglieri concorrono, in sede di Consiglio Direttivo, alla formazione delle decisioni collegiali, accertandosi che le stesse, nel pieno rispetto delle norme statutarie e regolamentari, apportino positivo incremento alle attività associative. Fermo restando che l'unico legale rappresentante dell'organizzazione è il Presidente, il Consiglio Direttivo può attribuire a singoli Consiglieri specifici compiti operativi, esecutivi, anche temporanei che non comportino impegni di spesa per l'organizzazione.

Il Presidente, in caso di sua impossibilità e di indisponibilità del Vicepresidente, può conferire ad altri consiglieri l'incarico di rappresentarlo in manifestazioni, convegni o riunioni che interessano il volontariato, senza facoltà di assunzione di impegni.

Gli incarichi esecutivi temporanei che il Consiglio Direttivo può delegare loro possono riguardare le pubbliche relazioni e quindi anche prendere contatti con gli Enti richiedenti servizi all'organizzazione e così anche a fini promozionali o di sponsorizzazione organizzando iniziative atte a incrementare la raccolta fondi dell'organizzazione e reperire sponsor.

Art. 26 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Organizzazione di Volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione o presso l'abitazione del Presidente.

Art. 27 - Responsabilità ed Assicurazione degli Aderenti

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 28 - Assicurazione dell'Organizzazione

L'Organizzazione di Volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 29 - Libri

L'Organizzazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare o di farli esaminare da professionisti dagli stessi incaricati, i suddetti libri associativi in ogni momento compatibilmente alle possibilità organizzative dell'Organo di amministrazione.

Art. 30 - Lavoratori

L'Organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Il numero dei lavoratori impiegati non può superare il cinquanta per cento del numero dei volontari, calcolati considerando i soci regolarmente iscritti nel "Registro dei volontari" che abbiano prestato attività continuativa o non occasionale nel corso dell'anno sociale.

L'organizzazione è tenuta a mantenere aggiornato il Registro dei volontari, specificando per ciascun volontario:

- La data di iscrizione;
- Le attività svolte;
- La frequenza dell'impegno.

Art. 31 - Controversie tra Soci - Collegio dei Probiviri

Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati, con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed

esecuzione di questo Statuto, verrà rimessa a un Collegio di arbitri, i quali giudicheranno secondo diritto, ma senza alcuna formalità di procedura, fermo restando il rispetto del contraddittorio.

Gli arbitri verranno nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo dai due così nominati. In caso di disaccordo, il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente dell'organizzazione.

Ove le parti in lite fossero più di due, si provvederà alla nomina di un arbitro per ciascuna parte e, per garantire la composizione dispari del Collegio, di altri arbitri nominati di comune accordo dalle parti o, in mancanza, dal Presidente della Federazione di riferimento.

Qualora si reputi necessario, sarà istituito un Collegio dei Probiviri su delibera dell'Assemblea dei Soci. Il Collegio dei Probiviri arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'organizzazione, riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo eventuali provvedimenti disciplinari.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra i soci in regola con i doveri associativi e non facenti parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica due anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.

Il Collegio deve esprimere il proprio parere in merito a una controversia entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta formale da parte del Consiglio Direttivo, di almeno cinque soci o di un socio interessato. Il termine può essere prorogato di ulteriori 30 giorni solo in casi eccezionali e motivati, comunicati per iscritto alle parti interessate.

Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del Collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano di età.

Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi membri.

Art. 32 - Scioglimento dell'organizzazione e devoluzione del patrimonio residuo

L'Organizzazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 Codice Civile:

- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per le altre cause previste dalla normativa vigente.

Lo scioglimento dell'organizzazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria, convocata appositamente, con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci aventi diritto al voto.

Contestualmente, l'Assemblea potrà nominare uno o più liquidatori incaricati della devoluzione del patrimonio residuo. Tale patrimonio sarà destinato, previo parere positivo dell'ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ad altri enti del Terzo Settore con finalità analoghe, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, come stabilito dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Il parere del RUNTS deve essere reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta inviata dall'ente interessato, tramite raccomandata A/R o altri mezzi previsti dalla normativa vigente. Trascorso tale termine, il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio compiuti senza il parere o in difformità da esso sono considerati nulli.

L'obbligo di richiedere il parere vincolante al RUNTS è effettivo a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 33 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme in materia di Associazione contenute nel Codice Civile, nonché le altre norme di legge sul volontariato e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Revisione approvata all'unanimità nell'Assemblea Straordinaria del 24 novembre 2025

Il Presidente
Mario Gaspare MARINO

La Segretaria
Loredana PIGA



Agenzia delle Entrate

Direzione Provinciale I di Torino
Ufficio Territoriale di Pinorolo

Allegato n° 1 all'atto privato registrato il 11/12/25

n° 356

carta 3

IL FUNZIONARIO
Flavio PICHES
Firma delegata del Direttore Provinciale
MARIO PANTANO